



COMUNE DI ROCCA GRIMALDA

Provincia di ALESSANDRIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.23 DEL 30-01-2019

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO N. 3.7 LOCALITA' SAN PIETRO. PROPONENTI MORANDO MARIA, SCHIAFFINO FILIPPO, SCHIAFFINO RINALDA. ATTIVAZIONE PROCEDURA DI VERIFICA DELL'ASSOGGETTABILITA' A VAS. NOMINA ORGANO TECNICO.

L'anno **duemiladiciannove** addì **trenta** del mese di **gennaio** alle ore **14:15**, nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
Subbrero Giancarlo	Sindaco	Presente
Facchino Antonio	Vice Sindaco	Presente
Paravidino Elisa	Assessore	Assente

Totale Presenti 2, Assenti 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Rapetti Gian Carlo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Subbrero Giancarlo, nella sua qualità di assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

istruttoria giuridica del segretario comunale

VISTO l'articolo 28 comma 5 L. 1150/1942, in materia di edilizia convenzionata, con particolare riferimento agli obblighi, in capo al soggetto proponente lo strumento urbanistico esecutivo, della cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, dell'assunzione degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria, nonché della cessione gratuita delle aree necessarie, con assunzione degli oneri relativi, per la quota parte di opere di urbanizzazione secondaria o relativamente alle opere necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi;

VISTO l'articolo 45 comma 2 punto 1 L.R. 56/1977 e s.m.i., ai sensi del quale rientra nei contenuti della convenzione, fra l'altro, la cessione gratuita, entro termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

VISTO l'articolo 43 L.R. 56/1977 e s.m.i., in materia di procedura di approvazione del Piano esecutivo convenzionato (PEC) e piano di recupero di libera iniziativa, in merito alla facoltà, in capo ai proprietari singoli o associati, che, in base al reddito imponibile catastale, rappresentino almeno i due terzi del valore degli immobili interessati dal piano esecutivo o da uno dei suoi comparti, di presentare al Comune progetti di piani esecutivi convenzionati con l'impegno di attuarli, anche per parti, nelle porzioni di territorio, non ancora dotate in tutto o in parte di opere di urbanizzazione, in cui, ai sensi dell'articolo 32, il PRG ammette la realizzazione delle previsioni di piano per intervento di iniziativa privata, che detta la procedura di approvazione, ai sensi del quale:

- il progetto di piano esecutivo comprende gli elaborati di cui all'articolo 39 L.R. 56/1977;
- è assoggettato alle procedure di cui all'articolo 40 comma 7 L.R. 56/1977;
- è presentato al Comune unitamente allo schema della convenzione da stipulare con il Comune;
- entro 90 giorni dalla presentazione il Comune decide l'accoglimento o il motivato rigetto;
- il progetto di piano esecutivo accolto ed il relativo schema di convenzione sono dal Comune messi a disposizione degli organi di decentramento amministrativo, affinché esprimano le proprie osservazioni e proposte entro 30 giorni dal ricevimento;
- gli stessi sono pubblicati sul sito informatico del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione;
- nello stesso periodo il progetto di piano esecutivo e lo schema di convenzione sono, altresì, esposti in pubblica visione;
- entro i 15 giorni successivi alla scadenza della pubblicazione del Piano possono essere presentate osservazioni e proposte scritte;
- il progetto di piano esecutivo e il relativo schema di convenzione sono approvati dalla Giunta Comunale;
- la deliberazione di approvazione diviene esecutiva ai sensi di legge;
- le destinazioni d'uso fissate nel Piano esecutivo approvato hanno efficacia nei confronti di chiunque;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 39 comma 1 numero 8-bis) L.R. 56/1977 e s.m.i., in materia di piano particolareggiato, in forza dell'espresso richiamo contenuto in sede del citato articolo 43 comma 2, costituiscono elaborati del piano esecutivo convenzionato PEC, fra l'altro, gli elaborati relativi al processo di VAS, ove necessario;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 40 comma 7 L.R. 56/1977:

- devono essere sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS esclusivamente i piani particolareggiati attuativi di PRG che non sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 40/1998;

- non sono sottoposti a VAS o a verifica i piani particolareggiati che non comportano variante quando lo strumento sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 40/1998, ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste;

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, avente quale precipua finalità quella di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando, in particolare, l'effettuazione della valutazione ambientale dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, ai sensi della quale, per quanto nella presente sede afferisce:

- la valutazione ambientale deve essere effettuata per tutti i piani e i programmi che sono elaborati, fra l'altro, per il settore della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli (articolo 3 paragrafo 2);
- per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, nonché per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, è demandata alla competenza degli Stati membri la determinazione dell'incidenza significativa sull'ambiente e la conseguente necessità della valutazione ambientale (articolo 3 paragrafo 3);
- la valutazione ambientale di cui all'articolo 3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione (articolo 4 paragrafo 1);
- nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1, deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, secondo le informazioni da fornire descritte nell'allegato I della direttiva (articolo 5 paragrafo 1);
- la proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale redatto a norma dell'articolo 5 devono essere messi a disposizione sia delle autorità di cui all'articolo 6 paragrafo 3 (autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi) sia del pubblico, che devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale, antecedentemente all'adozione del piano o del programma (articolo 6 paragrafi 1 e 2);

VISTI i Titoli I e II della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (con particolare riferimento alla modifica apportata con D.Lgs. 128/2010), in materia di sottoposizione alla valutazione ambientale di piani, di programmi e di progetti, compresi quelli normativi, amministrativi, di pianificazione, avente, quale finalità, quella di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica, e con particolare riferimento alla definizione di valutazione ambientale strategica (VAS), relativamente ai piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, ai sensi del quale, e per quanto nella presente sede afferisce:

- la VAS è un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione, il monitoraggio (articolo 5 comma 1 lettera a);
 - la finalità della VAS di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente è quella di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e dell'approvazione dei piani e programmi, assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile (articolo 4 comma 4 lettera a);
 - è definita autorità competente la pubblica amministrazione cui compete, fra l'altro, l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, nonché, nel caso di valutazione di piani e programmi, l'elaborazione del parere motivato (articolo 5 comma 1 lettera p);
 - è definita autorità procedente la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma (articolo 5 comma 1 lettera q);
 - sono sottoposti a VAS, secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi, di cui all'articolo 6 commi da 1 a 4 (con particolare riferimento a quelli afferenti la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli), la cui approvazione compete alle Regioni o agli Enti Locali (articolo 7 comma 2);
 - alle procedure di verifica e autorizzazione si applicano, in quanto compatibili, le norme della L. 241/1990 e s.m.i., e l'autorità competente, ove ritenuto utile, procede all'indizione di conferenza di servizi (ai sensi degli articoli 14 e seguenti L. 241/1990 e s.m.i.), al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate (articolo 9 commi 1 e 2);
 - la valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma, e comprende le fasi inerenti l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni, la decisione, l'informazione sulla decisione, il monitoraggio (articolo 11 comma 1);
 - con particolare riferimento, per quanto nella presente sede afferisce, alla pianificazione territoriale ed alla destinazione dei suoli che determina l'uso di piccole aree a livello locale e le loro modifiche minori di cui all'articolo 6 comma 3, la valutazione ambientale strategica comprende, oltre alle fasi suddette, altresì, la fase dello svolgimento di una verifica di assoggettabilità (*ibidem*);
 - la fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione, comunque durante la fase di predisposizione dello stesso, ed è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o del programma siano presi in considerazione durante l'elaborazione e prima della elaborazione e approvazione (articolo 11 comma 3);
 - la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni (articolo 11 comma 4);
 - la VAS costituisce per i piani e programmi parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione (articolo 11 comma 5);
 - i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge (*ibidem*);
- VISTO**, con riferimento alla verifica di assoggettabilità, l'articolo 12 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale:

- l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del D.Lgs. 152/2006 (comma 1);
- l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere (comma 2);
- il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente (ibidem);
- l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'Allegato I del D.Lgs. 152/2006, come modificato dall'articolo 4 comma 3 D.Lgs. 4/2008, e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente (comma 3);
- l'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 D.Lgs. 152/2006, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni (comma 4);
- il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente (comma 5, come sostituito dall'articolo 15 comma 1 lettera e) D.L. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 116/2014);

VISTA la L.R. 40/1998, e s.m.i., afferente disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione, con particolare riferimento all'articolo 4, circa le tipologie da sottoporsi alla verifica ed alla valutazione dell'impatto ambientale, nonché all'articolo 20, disciplinante la coerenza degli strumenti di programmazione e pianificazione con gli obiettivi di tutela ambientale;

VISTO l'articolo 7 L.R. 40/1998, recante l'istituzione di un organo tecnico presso l'autorità competente, con compiti, fra l'altro, di espletare le procedure, in merito alla VIA, relative alle fasi di verifica, di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, di valutazione, di promuovere le attività di controllo e monitoraggio relative all'attuazione dei progetti;

VISTA la D.G.R. in data 29 febbraio 2016 n. 25-2977, recante disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della quale, per quanto nella presente sede interessa:

- si deve procedere alla fase di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS nel caso, fra l'altro, di strumenti urbanistici esecutivi (fatta eccezione per quelli che non comportano variante al piano regolatore comunale che li ha determinati, per i quali sia stato già svolto un precedente esame degli effetti ambientali in sede di analisi di compatibilità ambientale o valutazione del PRG che in base all'individuazione dell'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, degli indici di edificabilità, degli usi ammessi e dei contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, abbia individuato i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste ai sensi dell'art. 40 comma 7 L.R. 56/1977) (paragrafo 1.1. quarto capoverso lettera i, in combinato disposto con quinto capoverso lettera c.);
- soggetti coinvolti nel procedimento di VAS sono l'autorità procedente, l'autorità competente per la VAS supportata dal proprio organo tecnico, i soggetti con competenza ambientale e il pubblico (paragrafo 1.2.);

- per autorità procedente si intende, fra l'altro, la pubblica amministrazione che elabora il piano, ovvero la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano quando è proposto da un diverso soggetto pubblico o privato (paragrafo 1.2 lettera a.);
- in caso di piani soggetti alla fase di verifica di assoggettabilità, l'autorità procedente: **a)** predispone il documento tecnico di verifica, **b)** trasmette la documentazione all'autorità competente in materia di VAS, e, **c)** in caso di esclusione dalla successiva fase di valutazione, provvede a integrare gli esiti della verifica nel piano e procede con l'iter di formazione del piano stesso, dando atto nella deliberazione di approvazione degli esiti della fase di verifica, per contro, in caso di assoggettabilità alla successiva fase di valutazione, provvede a integrare gli elaborati del piano con il rapporto ambientale e le necessarie modifiche derivanti dalla fase di verifica svolta, utilizzando gli elementi di specificazione eventualmente forniti dai soggetti consultati e prosegue il procedimento come elencato a partire dal quinto trattino del medesimo paragrafo-(*ibidem*);
- l'autorità competente, ai sensi dell'articolo 3 bis comma 7 L.R. 56/1977 e s.m.i., è individuata nella pubblica amministrazione che approva il piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale (paragrafo 1.2. lettera b);
- secondo quanto previsto dalla citata D.G.R. 12-8931 del 09.06.2008, l'autorità competente assicura lo svolgimento delle proprie funzioni attraverso l'organo tecnico, istituito ai sensi dell'articolo 7 L.R. 40/1998 (*ibidem*);
- la responsabilità del procedimento di VAS deve essere attribuita ad una figura, quando possibile dirigenziale o apicale o avente la responsabilità del servizio, interna all'amministrazione e, al fine di garantire la terzietà, il responsabile del procedimento di VAS non può corrispondere al responsabile del procedimento urbanistico o di pianificazione, in conformità alla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato Sez. IV, sentenza n. 133 del 12.01.2011) che richiede che, qualora autorità procedente e autorità competente risultino interne alla stessa amministrazione, l'autorità competente venga individuata in diverso organo o articolazione della stessa amministrazione procedente (*ibidem*);
- nei casi eccezionali, nei quali non siano presenti all'interno dell'amministrazione locale due articolazioni diverse alle quali attribuire le distinte responsabilità procedurali, il provvedimento finale assunto dall'unico responsabile del procedimento deve tenere conto e dare specificamente atto dell'istruttoria tecnica attinente la VAS, condotta dall'organo tecnico comunale, senza possibilità di discostarsi dalle risultanze istruttorie se non a seguito di puntuale e specifica motivazione ambientale che espliciti le ragioni tecniche che esigono tale discostamento; di ciò dovrà essere dato atto nella dichiarazione di sintesi qualora il piano sia assoggettato a valutazione (*ibidem*);
- in caso di piani soggetti alla fase di verifica di assoggettabilità, l'autorità competente: **a)** verifica la completezza e adeguatezza della documentazione presentata, **b)** consulta i soggetti competenti in materia ambientale, individuati in collaborazione con l'autorità procedente, mettendo a disposizione la documentazione prevista, **c)** svolge le attività tecnico-istruttorie, **d)** assume in piena autonomia e responsabilità il provvedimento di verifica, contenente eventuali condizioni prescrittive o nel caso di assoggettabilità alla valutazione, indicazioni utili alla specificazione dei contenuti del rapporto ambientale (*ibidem*);
- organo tecnico è la struttura tecnica, istituita stabilmente ai sensi dell'articolo 7 L.R. 40/1998 per l'espletamento delle procedure di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di cui si dota l'autorità competente al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni istruttorie; esso deve possedere i requisiti necessari per garantire la separazione e l'adeguato grado di autonomia rispetto alle strutture che rivestono la qualifica di autorità procedente, nonché

competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale (paragrafo 1.2. lettera c);

- l'organo tecnico deve essere idoneo a garantire le necessarie competenze tecniche nelle materie su elencate, funzionali all'analisi e alla valutazione degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione del piano ed a favorire un approccio integrato e multidisciplinare all'istruttoria ambientale (ibidem);
- nel caso di carenza di tali figure all'interno dell'ente, è possibile fare ricorso alla collaborazione di figure professionali esterne all'amministrazione, nei modi e nelle forme consentite (ibidem);
- nel caso di amministrazioni non dotate di un proprio organo tecnico, le stesse possono istituirlo in forma associata o avvalersi di altro organo tecnico già istituito (ibidem);
- all'organo tecnico competono: **a)** l'istruttoria tecnica dei documenti presentati, **b)** la predisposizione dei contenuti tecnici del provvedimento di verifica e del parere motivato, **c)** la partecipazione alla fase di revisione del piano (ibidem);
- i soggetti con competenza ambientale da consultare nelle varie fasi del procedimento, sono individuati d'intesa tra l'autorità procedente e l'autorità competente in relazione alle scelte del piano o della variante, tenendo conto del territorio interessato anche solo parzialmente dai possibili effetti sull'ambiente derivanti (paragrafo 1.3);
- relativamente, fra l'altro, agli strumenti urbanistici esecutivi non in variante, sono da consultare, in ogni caso: Provincia, ARPA Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico degli enti coinvolti (paragrafo 1.3 lettera b.);
- nel caso, fra l'altro, di piani esecutivi convenzionati, la prevista verifica di assoggettabilità alla VAS può essere svolta sia in modo integrato contestualmente alla fase di pubblicazione, sia in via preliminare in relazione alla particolare complessità della variante (paragrafo 1.7);
- lo schema procedurale "in maniera contestuale" prevede l'integrazione dello svolgimento della fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, da svolgere contemporaneamente alla fase di pubblicazione ai fini urbanistici, (paragrafo 2, lettera l.3);
- lo schema procedurale "in sequenza" prevede che il Comune, una volta effettuato l'accoglimento, espleti la fase di verifica prima della fase di pubblicazione a fini urbanistici (paragrafo 2, lettera l.4);

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato PEC presentato in data 20/08/2018 acclarato al protocollo al n. 2692, dai Signori Morando Maria nata a Genova il 24/07/1923 C.F. MRNMRA23L64D969X residente a Genova Via Cirenaica n. 8/4, Schiaffino Filippo nato a Genova il 14/09/1945 C.F.SCHFPP45P14D969C residente a Genova Via Fasce n. 1/3 e Schiaffino Rinalda nata a Genova il 11/12/1951 C.F. SCHRLD51B51D969V residente a Genova Via Giordano Bruno n. 10/6, aventi titolo in qualità di proprietari, redatto dagli Architetti Migliorini Ilaria e Di Carlo Fabio con studio professionale in Genova Via Roma 4/4A finalizzato alla realizzazione di un intervento residenziale su terreni siti in Rocca Grimalda, censiti al Foglio 17 particelle numeri 224p e 225, avente ad oggetto la realizzazione di numero 5 unità abitative con annesse autorimesse;

DATO ATTO CHE l'area è classificata secondo il vigente P.R.G. in zona residenziale di espansione edilizia di tipo "C" – Aree residenziali inedificate, con interventi edificatori disciplinati dall'articolo 42 delle Norme di Attuazione e dalla scheda normativa di dettaglio n. 3.7 Loc. San Pietro – Tav. 3.3s;

VISTO e richiamato il provvedimento da parte del responsabile del servizio tecnico urbanistica edilizia privata n. 01/2019 in data 30.01.2019, che ha disposto l'accoglimento del progetto di P.E.C.;

DATO ATTO CHE, con riferimento al procedimento finalizzato alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.), da svolgersi, ai sensi della D.G.R. n. 25-2977 in data 29.02.2016, secondo la modalità integrata, in considerazione alla possibilità di coincidenza dell'autorità competente con l'autorità procedente, è necessaria l'individuazione, all'interno del Comune, del responsabile del procedimento della fase di verifica, che, in ragione della dimensione organizzativa del Comune, in coerenza con il decreto sindacale (erroneamente indicato come determinazione del responsabile del servizio bilancio e programmazione n. 10 del 23.07.2014):

- autorità procedente è il Comune di Rocca Grimalda;
- autorità competente per la verifica è il Comune di Rocca Grimalda,
- il responsabile del procedimento è individuato, individuato in via residuale ai sensi dell'articolo 97 comma 4 lettera d) D.Lgs. 267/2000 nella persona del Segretario Comunale, Avv. Gian Carlo Rapetti;
- la struttura tecnica di cui all'articolo 3-bis comma 7 L.R. 56/1977 e s.m.i. è costituita in collegio, di durata temporanea dalla presente data e fino alla conclusione del procedimento, senza oneri a carico della finanza pubblica, costituito dal segretario comunale, avv. Gian Carlo Rapetti, e da tecnici liberi professionisti all'uopo qualificati, Ing. Pizzorno Giovanni e Geom. Lorenzo Nervi;
- quali soggetti e autorità da consultare sono individuati la Provincia di Alessandria, in persona dei settori competenti, l'ARPA, l'ASL AL;

VISTO il rapporto ambientale preliminare finalizzato alla Verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, completi di Allegati, come redatta dagli Architetti Migliorini Ilaria e Di Carlo Fabio, con studio in Genova (GE);

RAVVISATA la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 48 D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti;

A voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di attivare, ai sensi di quanto in narrativa, la procedura di verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale relativamente al progetto di Piano Esecutivo Convenzionato presentato in data 20/08/2018 acclarato a protocollo n. 2692, dai Signori Morando Maria nata a Genova il 24/07/1923 C.F. MRNMRA23L64D969X residente a Genova Via Cirenaica n. 8/4, Schiaffino Filippo nato a Genova il 14/09/1945 C.F.SCHFPP45P14D969C residente a Genova Via Fasce n. 1/3 e Schiaffino Rinalda nata a Genova il 11/12/1951 C.F. SCHRLD51B51D969V residente a Genova Via Giordano Bruno n. 10/6;
2. Di procedere all'approvazione del rapporto ambientale preliminare finalizzato alla verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, completo di allegati, allegato alla presente, parte essenziale ed integrante ad ogni effetto, anche se non materialmente unito ma depositato agli atti dell'ufficio tecnico;

3. Di dare atto che autorità procedente è il Comune di Rocca Grimalda;
4. Di dare atto che autorità competente per la verifica è il Comune di Rocca Grimalda;
5. Di individuare il responsabile del procedimento nella persona del Segretario Comunale, Avv. Gian Carlo Rapetti;
6. Di individuare la struttura tecnica di cui all'articolo 3-bis comma 7 L.R. 56/1977 e s.m.i. in collegio, di durata temporanea dalla presente data e fino alla conclusione del procedimento, senza oneri a carico della finanza pubblica, costituito dal segretario comunale, avv. Gian Carlo Rapetti, e da tecnici liberi professionisti all'uopo qualificati, Ing. Pizzorno Giovanni e Geom. Lorenzo Nervi;
7. Di individuare quali soggetti e autorità da consultare la Provincia di Alessandria, in persona dei settori competenti, l'ARPA, l'ASL AL.

Del che si è redatto il presente verbale

IL Presidente
F.to Subbrero Giancarlo

IL Segretario Comunale
F.to Rapetti Gian Carlo

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art 125. D.Lgs. 267/00)

Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio ON-LINE, copia del presente verbale è trasmessa in elenco al Capigruppo Consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.

Rocca Grimalda li, 28-02-2019

IL Segretario Comunale
F.to Rapetti Gian Carlo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art 124. D.Lgs. 267/00)

Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 28-02-2019 al giorno 14-03-2019 all'Albo Pretorio ON-LINE ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Rocca Grimalda li, 28-02-2019

IL Segretario Comunale
F.to Rapetti Gian Carlo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art 134 comma 3 del D.lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio ON-LINE del Comune ed è pertanto divenuta esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 267/2000, per scadenza del termine di dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione.

Rocca Grimalda li,

IL Segretario Comunale
F.to Rapetti Gian Carlo

E' copia conforme all'originale

li 28-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rapetti Gian Carlo